

AGRICOLTURA

CCPL CANTINE SOCIALI DEL TRENINO - OPERAI	1
CCPL CANTINE SOCIALI DEL TRENINO - QUADRI ED IMPIEGATI	1
CCPL CASEIFICI SOCIALI DEL TRENINO	2
CCNL CONSORZI AGRARI DEL TRENINO ALTO ADIGE - DIRIGENTI	3
CCNL CONSORZI AGRARI DEL TRENINO ALTO ADIGE - OPERAI ED IMPIEGATI	3
CCNL CONTOTERZISTI - IMPIEGATI	4
CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI	4
CCPL COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENINO - OPERAI	5
CCPL COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENINO - QUADRI ED IMPIEGATI	5
CCPL DIPENDENTI DEI MAGAZZINI DI FRUTTA DELL'ALTO ADIGE	6
CCNL IMPIEGATI AGRICOLI	7
CCPL IMPIEGATI AGRICOLI DELL'ALTO ADIGE	7
CCPL LAVORATORI AGRICOLI, FLOROVIVAISTI E GUARDIACACCIA DELL'ALTO ADIGE	8
CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI	9
CCPL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DEL TRENINO	9
CCPL QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DEL TRENINO	10
CCNL SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI	10
CCPL SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI DELL'ALTO ADIGE	11
CCPL UNIONE DELLE BONIFICHE DEL TRENINO ALTO ADIGE	11
CCNL ZOOTECCIA - OPERAI ED IMPIEGATI	12

AGRICOLTURA

CCPL CANTINE SOCIALI DEL TRENTO - OPERAI

(settore commercio) - N. 00088

CCPL per i dipendenti delle cantine sociali della Provincia di Trento - 23.05.2007 sottoscritto da FEDERAZIONE TRENTO DELLE COOPERATIVE, FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai assunti con contratto a tempo indeterminato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46% (50% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. La contribuzione potrà essere elevata al 2% a carico del datore di lavoro a fronte di un aumento di pari valore della quota a carico del lavoratore.

CCPL CANTINE SOCIALI DEL TRENTO - QUADRI ED IMPIEGATI

(settore agricoltura) - N. 00093

CCPL per i quadri e gli impiegati delle cantine sociali della Provincia di Trento - 12.03.2012 sottoscritto da CONFEDERDIA, FAI-CISL Trentino

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993		1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993		1,5%	1,5%	

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. La contribuzione potrà essere elevata al 2% a carico del datore di lavoro a fronte di un aumento di pari valore della quota a carico del lavoratore.

CCPL CASEIFICI SOCIALI DEL TRENTO

(settore agricoltura) N. 00082

CCPL per i dipendenti dei caseifici sociali della Provincia di Trento - 29.07.2009 sottoscritto da Fai Cisl del Trentino

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di operai e impiegati, che sono stati assunti con contratti a tempo indeterminato.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall' art. 4, c. 3 del D.Lgs.173/98.

CCPL CONSORZI AGRARI DEL TRENINO ALTO ADIGE - DIRIGENTI

(settore agricoltura) - N. 00165

Contratto integrativo territoriale per il personale dirigente dei Consorzi Agrari sulla previdenza complementare - 21.12.2006 sottoscritto dall'Associazione Nazionale Dirigenti dei Consorzi Agrari, aderente alla FeNDA-CIDA

Possano aderire al Fondo tutti i dirigenti dei Consorzi Agrari.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall' art. 4, c. 3 del D.Lgs.173/98.

CCPL CONSORZI AGRARI DEL TRENINO ALTO ADIGE OPERAI ED IMPIEGATI

(settore agricoltura) - N. 00097

CCPL per i dipendenti dei consorzi agrari del Trentino Alto Adige - Accordo integrativo territoriale sulla previdenza complementare - 20.02.2001 sottoscritto da SINALCAP e FISASCAT-CISL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98

CCNL CONTOTERZISTI - IMPIEGATI

(settore agricoltura) - N. 00417

CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccaniche - 7.9.2021 sottoscritto da CAI, FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL

Possono aderire tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato, C.f.i., apprendisti, stagionali ed avventizi)

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

(settore agricoltura) - N. 00011

CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli - 06.08.2013 sottoscritto da AGRITAL-AGCI, LEGACOOP AGROALIMENTARE, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE, FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

CCPL COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENINO - OPERAI

(settore agricoltura) - N. 00063

CCPL per gli operai delle cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento - 26.05.2003 sottoscritto da FEDERAZIONE TRENINA DELLE COOPERATIVE, FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato di durata non inferiore a 4 mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENINO QUADRI ED IMPIEGATI

(settore agricoltura) - N. 00096

CCPL per i quadri e gli impiegati delle cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento - 08.07.2008 sottoscritto da CONFEDERDIA e FAI-CISL Trentino

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993		1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993		1,5%	1,5%	

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL DIPENDENTI DEI MAGAZZINI DI FRUTTA DELL'ALTO ADIGE

(settore agricoltura) - N. 00360

CCPL per i dipendenti dei magazzini di frutta dell'Alto Adige - 06.2024 sottoscritto da CGIL-AGB, SGBCISL, UIL-SGK e ASGB.

Possono aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, dopo aver superato il periodo di prova.

	Quota TFR ^{1;4}	Contributo ^{2;5;6}		Decorrenza e periodicità	
		Lavoratore ³	Datore di lavoro		
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.	
		1,5%	2,5%		
		2%	3%		
Lavoratori già occupati al 28.04.1993					
+ Operai	3,45% (50% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	2%		
		1,5%	2,5%		
		2%	3%		
+ Impiegati e dirigenti	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	2%		
		1,5%	2,5%		
		2%	3%		

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 4,5%; 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; 7%; 7,5%; 8%; 8,5%; 9%; 9,5%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

5. Per i lavoratori stagionali i contributi vanno versati a partire dal mese successivo al raggiungimento dell'anzianità di servizio previste dal CCPL. Per quanto concerne le quote di contribuzione da calcolare sul trattamento di fine rapporto, viene considerata la quota definitiva all'art. 24, lettera b) del Contratto Provinciale di lavoro: il relativo elemento stagionale viene quindi decurtato nella misura corrispondente alla quota versata al fondo pensione.

6. Il/la dipendente ha la possibilità di aumentare la percentuale versata a proprio carico entro i limiti della deducibilità. L'aumento deve essere di almeno 0,5 punti percentuali (0,5; 1; 1,5; etc..). In questo caso, anche il contributo del datore di lavoro viene aumentato proporzionalmente fino a un massimo del 3%.

CCNL IMPIEGATI AGRICOLI

(settore agricoltura) - N. 00125

CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli 19.11.2012 sottoscritto dalla Confederazione Nazionale Coldiretti, CIA, FEDERDIA, AGRI-QUADRI, CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di impiegato o quadro.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993		1,2%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993		1,2%	1,2%	

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione imponibile.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

A decorrere dall'1.1.2022 e fino alla scadenza del vigente CCNL, è istituito in via sperimentale un contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro pari a 10,00 euro mensili per ciascun impiegato e quadro. Ai sensi della Circolare Covip del 7 marzo 2018, n. 1598, tale contributo è dovuto a Laborfonds per i lavoratori già iscritti al Fondo o che in futuro decidano di aderire; il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle altre fonti contributive sopra riportate.

CCPL QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DELL'ALTO ADIGE

(settore agricoltura) - N. 00119

CCPL per gli impiegati agricoli e quadri agricoli della Provincia di Bolzano - 14.12.2018 sottoscritto da Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi e CONFEDERDIA

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, dopo aver superato il periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993		1,2%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993		1,2%	1,2%	

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL LAVORATORI AGRICOLI, FLOROVIVAISTI E GUARDIACACCIA DELL'ALTO ADIGE

(settore agricoltura) - N. 00079

CCPL per i lavoratori dei settori agricoltura e ortofloricoltura Bolzano - 18.06.2008 sottoscritto dall'Associazione altoatesina cacciatori, ASGB, FLAI/GLL-CGIL/AGB, FAI/ SGBCISL, UILA-UIL/SGK

Possono aderire tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova. Possono altresì aderire tutti i lavoratori a tempo determinato il cui contratto abbia durata non inferiore a 30 giorni lavorativi.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• assunti a tempo determinato	6,91% (100% TFR)	1%	1,2%	
• assunti a tempo indeterminato	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1,2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

(settore agricoltura) - N. 00039

CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti - 10/07/2002 (int. Accordo 14.12.2006) sottoscritto da CIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, CONFEDERDIA

Possono aderire al Fondo i lavoratori agricoli dipendenti con la qualifica di operai che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• assunti a tempo determinato	6,91% (100% TFR)	1%	1%	
• assunti a tempo indeterminato	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%;2%;3%;4%; 5%; 6%;7%;8%; 9%; 10%.

CCPL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DEL TRENTO

(settore agricoltura) - N.

CCNL per gli operai agricoli del Trentino- 17.05.2021 sottoscritto da Coldiretti della provincia di Trento, Confagricoltura della provincia di Trento CIA della provincia di Trento, FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori agricoli dipendenti con la qualifica di operai che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• assunti a tempo determinato	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	
• assunti a tempo indeterminato	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%;2%;3%;4%;5%;6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DEL TRENTO

(settore agricoltura) - N. 00157

CCPL per i quadri e gli impiegati agricoli della Provincia di Trento - 13.06.2014 sottoscritto da CONFEDERDIA e FAI-CISL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993		1,2%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993		1,2%	1,5%	

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI

(settore agricoltura) - N. 00361

CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria - 07.12.2010 sottoscritto da Unione nazionale dei comuni comunità enti montani (UNCCEM), Federazione italiana comunità forestali - Federforeste, AGCI-AGRITAL, LEGACOOOP-Agroalimentari, FEDAGRI-Confcooperative, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, FNASLA-CISAL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giorni presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• assunti a tempo determinato	6,91% (100% TFR)			
• assunti a tempo indeterminato	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%;2%; 3%; 4%; 5%;6%;7%;8%;9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

CCPL SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI DELL'ALTO ADIGE

(settore agricoltura) - N. 00358

CCPL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Provincia autonoma di Bolzano - 15.05.2018 sottoscritto da CGIL/AGB e FAI CISL/SGB

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giorni presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• assunti a tempo determinato • assunti a tempo indeterminato	6,91% (100% TFR) 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del minimo contrattuale nazionale e del salario integrativo provinciale.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%;2%;3% 4%;5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

CCPL UNIONE DELLE BONIFICHE DEL TRENTO ALTO ADIGE

(settore agricoltura) - N. 00094

CCPL Unione delle bonifiche delle Province di Trento e Bolzano - 19.09.2007 sottoscritto da Unione delle Bonifiche delle Province Autonome di Trento e Bolzano, FLAI -CGIL, SINDICOB

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti e dirigenti dei Consorzi di Bonifica.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993		1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993		1%	2%	

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%;2%;3%;4%;5%;6%;7%;8%;9%;10%.

CCNL ZOOTECNIA - OPERAI ED IMPIEGATI

(settore agricoltura) - N. 00180

CCNL per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici - 04.10.2007 sottoscritto da ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, CONFEDERDIA

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ^{1;5}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,2%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% ⁴	1,2%	1,2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%;2%;3%;4%;5%;6%;7%;8%;9%;10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

5. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.